



Regione Puglia
Segretariato Generale della giunta Regionale

Disegno di Legge N. **164** del 06/09/2016

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a), del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, derivante dalla sentenza n. 1149/2014 del Tar Puglia - Bari confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1347/2016.



Oggetto: Disegno di Legge Regionale recante " Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1, lett. a), del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, derivante dalla sentenza n. 1149/2014 del Tar Puglia - Bari confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1347/2016".

Relazione illustrativa

Il sig. Giuseppe Dachille, proprietario di un suolo sito in Comune di Bari, già classificato dal PRG del 1976 come destinato a verde pubblico di tipo A, con istanze presentate nel 1997 chiedeva all'Amministrazione comunale la ritipizzazione urbanistica dell'area di sua proprietà in ragione dell'intervenuta decadenza del vincolo a verde pubblico e, in assenza di riscontro, presentava ricorso al TAR della Puglia per ottenere l'accertamento della illegittimità del silenzio serbato su dette domande .

L'adito Tribunale amministrativo con sentenza n. 916/2001, previo accertamento dell'avvenuta decadenza dei vincoli imposti dal PRG del 1976, dichiarava la illegittimità del silenzio in questione con l'obbligo per il Comune di provvedere sulla richiesta di ritipizzazione.

Permanendo l'inerzia del Comune, a ciò provvedeva il Commissario *ad acta*, nominato dallo stesso Tribunale, che qualificava l'area come "zona residenziale di espansione C4" .

L'originario ricorrente impugnava la delibera commissariale innanzi al TAR che con sentenza n. 4011/2006 accoglieva il ricorso e tale *decisum* veniva confermato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5629/2008.

Successivamente, il Comune di Bari, con deliberazione consiliare n.8/2011, adottava la variante specifica al PRG con cui imprimeva al terreno in questione la destinazione di area di espansione residenziale C3; la Regione Puglia con deliberazione di G.R. n. 1257/2012 non approvava detta variante sulla scorte dell'intervenuta variante normativa approvata con D.G.R. n. 2415/2008, in base alla quale le zone destinate a verde pubblico di tipo A non sono gravate da vincolo espropriativo essendo su di esse possibile realizzare interventi da parte del privato.

Insorgeva avverso la delibera regionale innanzi menzionata il sig. Dachille, con contestuale richiesta di risarcimento del danno da ritardo.

Nelle more del giudizio, con D.G.R. n. 2201 del 26/11/2013, l'Amministrazione regionale, in sede di riesame delle precedenti determinazioni assunte con D.G.R. n. 1257/2012, approvava con prescrizioni la ritipizzazione adottata dal Comune di Bari con deliberazione di C.C. n. 8/2011.

Con sentenza n. 1149/2014, il TAR Puglia accoglieva le proposte domande di annullamento e di accertamento della fondatezza della pretesa risarcitoria ivi fatta valere, con condanna del Comune di Bari e della Regione Puglia al risarcimento del danno in favore del sig. Dachille da "liquidarsi e ripartirsi secondo i criteri indicati in motivazione".

Il Comune di Bari e la Regione Puglia impugnavano tale sentenza denunciandone la erroneità sotto vari profili, e lo stesso sig. Dachille proponeva impugnazione della medesima sentenza nella parte in cui non aveva accolto la domanda di risarcimento per lucro cessante.

Nelle more del giudizio di appello, il sig. Dachille inviava in data 17/12/2014 una relazione di parte recante proposta di quantificazione del risarcimento del danno.

Attesa la necessità di definire congiuntamente il calcolo del risarcimento spettante al sig. Dachille, l'Amministrazione comunale, con nota prot. n. 74308 del 27/03/2015, "in riferimento alla sentenza TAR Puglia Bari n. 1149 del 25/09/2014 e in riscontro a quanto rappresentato dalla parte circa il calcolo del risarcimento del danno i cui principi sono stati stabiliti nel criterio indicato al p.to 3.7" (della sentenza), esprimeva proposta di calcolo del risarcimento in oggetto.

Con nota prot. n. 3060 del 14/04/2015, il Servizio Urbanistica regionale rappresentava la propria condivisione dei criteri e della modalità di quantificazione prospettati dal Comune di Bari.

Successivamente, con sentenza n. 1347 del 6/4/2016, il Consiglio di Stato rigettava tutti gli appelli e confermava la sentenza del TAR Bari n. 1149/2014.

Con nota prot. n. 4799 del 20/06/2016, preso atto del passaggio in giudicato della sentenza del TAR Puglia n. 1149/2014, la Sezione Urbanistica regionale comunicava al ricorrente l'avvio del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 73 del D. Lgs. n. 118/2011, per l'esecuzione della condanna pronunciata dai giudici amministrativi, sulla base dei criteri e della modalità di quantificazione prospettati dal Comune di Bari e condivisi dalla Regione, che qui si riportano integralmente:

""Dal regime vincolistico gravante nei diversi periodi interessati dall'iter relativo alla ritipizzazione del suolo in questione, si desume che lo stesso suolo acquisì una teorica capacità edificatoria solo in data 11/02/2003, data corrispondente alla nota Regionale n. 815/06 con la quale il Comune di Bari ottiene formale attestato di coerenza



delle perimetrazioni di cui ai punti 1.1 e 1.2 dell'art. 5.05 delle NTA del PUTT/P — Primi Adempimenti per l'attuazione del Piano, nonché dei "Territori Costruiti" di cui all'art. 1.03 delle NTA del PUTT/P, così come adottati dal Comune di Bari con D.C.C. n. 169 del 19/11/2002.

Pertanto, alla data 10/05/97, indicata dal TAR Puglia con la sentenza n. 1149/14 quale data di riferimento per stabilire la differenza tra il valore che l'immobile aveva con la destinazione a verde pubblico di tipo A e quello che avrebbe avuto, a quella stessa data, con la destinazione urbanistica (C3) attribuitagli dalla D.C.C. n. 8/2011, tale differenza avrebbe avuto un valore verosimilmente prossimo allo zero, giacché, come precisato nelle note sopra richiamate, a quell'epoca il suolo era gravato da un vincolo di inedificabilità assoluta con entrambe le due destinazioni urbanistiche. Tralasciando di applicare a tale valore di partenza (zero) i criteri di determinazione dell'importo dovuto a titolo risarcitorio dallo stesso TAR, (ipotesi che porterebbe ad un risultato ovviamente anch'esso uguale a zero) si applicheranno tali criteri alla stessa differenza di valore da determinarsi, però, alla data dell'11/02/2003 per le motivazioni sopra esplicitate. Per determinare tale differenza di valore prenderemo a riferimento, analogamente a quanto fatto dalla parte ricorrente, un atto deliberato dalla A.C. di Bari, cioè la D.G.M. n. 577/2005 "Delibera di G.C. n. 37 del 27/01/2005 — Approvazione con effetto dal 1° Gennaio 2000 dei valori delle aree edificabili. Integrazioni e modifiche".

In tale atto si indicano per le zone C3 i seguenti valori di mercato:

zona	descrizione	Mc/mq	Concessione edilizia	Valore di mercato euro/mq	
C3	Area di espansione	0,50	Con concessione	35,00	72,50
			Senza concessione	22,50	52,50

Utilizzando il prezzo medio al mq indicato per i suoli privi di Concessione Edilizia (perché tale sarebbe stata la condizione del suolo a quella data) e moltiplicandolo per la superficie del suolo in questione si ottiene.

Valore del suolo con destinazione C3 = euro/mq (22,50 + 52,50) : 2 X mq. 3.300 = euro 123.750

Come valore di mercato al Febbraio 2003 del suolo destinato a "Verde pubblico di tipo A" utilizzeremo, invece, il valore indicato dallo stesso perito di parte riferito ai Maggio 1997 (euro 15.000) aggiornandolo attraverso l'applicazione del coefficiente ISTAT di rivalutazione monetaria (1,133) riferito a quell'intervallo di tempo, cioè:

Valore del suolo con destinazione a "Verde pubblico di tipo A" = euro 15.000 x 1,133 = euro 16.995,00

La differenza di valore tra destinazione "C3" e "Verde pubblico di tipo A", alla data dell'11/02/2003, potrebbe assumersi, quindi, in euro 106.755,00 (123.750,00 — 16.995,00) che sarebbe la cifra di riferimento cui applicare i criteri stabiliti dalla Sentenza TAR n.1149/14 per ottenere l'importo del risarcimento dovuto.

Considerato, però, che la D.G.R. n. 2201/2013 subordina, comunque, l'edificazione alla redazione di un Piano Attuativo e che, comunque, sul suolo in questione, anche dopo la data dell'11/02/2003, continuano a vigere comunque vincoli statali di tutela paesaggistica che subordinano l'edificazione al parere della Soprintendenza (che può essere favorevole, ovvero limitativo con prescrizioni, ovvero di rigetto di ogni tipo di edificazione nella fascia dei primi 100 metri dalla linea di costa), si ritiene equo apportare al valore sopra precisato del suolo una riduzione del 50% per cui il valore del suolo con destinazione C3 diviene pari a € 123.750,0072 = € 61.875,00.

Tale assunto, peraltro, trova un ulteriore riscontro laddove si prenda in considerazione la Delibera di G.M. n. 290/2014 "Approvazione dei valori aree fabbricabili", che al punto 3) del deliberato, prevede per le aree prive di Strumento Attuativo, una riduzione del 75% ed un'ulteriore riduzione dovuta alle implicazioni paesaggistiche.

Lo stesso abbattimento, non è, invece, da applicarsi al valore relativo alla destinazione a "Verde pubblico" in quanto la capacità edificatoria relativa a tale destinazione urbanistica, assolutamente compatibile con il regime vincolistico vigente, non rischia di essere in alcun modo limitata.

La differenza di valore tra destinazione "C3" e "Verde pubblico di tipo A", alla data dell'11/02/2003, è pari quindi ad euro 44.880,00 (61.875,00 — 16.995,00) che è la cifra di partenza sulla quale applicare i criteri stabiliti dalla Sentenza TAR n. 1149/14 per la determinazione del risarcimento, come da tabella che segue, nella quale il rendimento dei Bot è calcolato sui giorni effettivi di ciascun anno solare, mentre gli interessi sulle rivalutazioni sono calcolati, per il Comune, dal 31/12 di ogni anno sino al 17/02/2011 (per l'anno 2011 dall'1/01/2011 al 17/02/2011) e, per la Regione, dal 18/02/2011 al 26/11/2013, dal 31/12/2012 al 26/11/2013, dal 1/01/2013 al 26/11/2013.

ANNO	Differenza Valore in Euro	gg. utili	Rendimento BOT	Rivalutazione in Euro	Interessi su rivalutazione in Euro	TOTALE in Euro
2003 *	44.880,00	323	2,22%	881,69	151,63	1033,32
2004	44.880,00	366	2,16%	969,40	142,48	1111,88



2005	44.880,00	365	2,21%	991,84	120,87	1112,71
2006	44.880,00	365	3,08%	1382,30	134,05	1516,35
2007	44.880,00	365	4,08%	1831,10	131,79	1962,89
2008	44.880,00	366	3,76%	1687,49	70,81	1758,30
2009	44.880,00	365	1,15%	516,12	6,18	522,30
2010	44.880,00	365	1,28%	574,46	1,13	575,39
2011 **	44.880,00	48	3,17%	187,09	0,36	187,45
Totale risarcimento a carico del Comune di Bari						9780,79
2011***	44.880,00	317	3,17%	1235,60	74,86	1310,46
2012	44.880,00	366	2,30%	1032,24	23,33	1055,57
2013 ****	44.880,00	330	0,99%	444,31	10,01	454,32
Totale risarcimento a carico della Regione Puglia						2820,35
Totale risarcimento in favore del ricorrente						12.601,14

* Dall'11/02/2003 (nota regionale n. 815/06)

** Sino al 17/02/2011 (D.C.C. n. 8/11)

*** Dal 18/02/2011

**** Sino al 26/11/2013 (D.G.R. n. 2201/2013)""

Occorre, pertanto, provvedere a dare esecuzione alla sentenza n. 1149/2014 del Tar Puglia - Bari confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1347/2016 per la parte di spettanza della Regione Puglia, quantificata in complessivi € 2820,35 di cui € 2712,15 per oneri da ritardo nel procedimento e € 108,20 per interessi.

La spesa complessiva da sostenere in esecuzione della sentenza, pari a € 2820,35, è da ascrivere tra i debiti fuori bilancio, la cui legittimità è riconosciuta, ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, con legge da parte del Consiglio regionale che provvede entro sessanta giorni dalla relativa proposta, decorsi i quali la medesima si intende riconosciuta.

A tal fine, occorrerà attingere le risorse necessarie dagli stanziamenti sui rispettivi capitoli:

- € 2712,15 (oneri da ritardo nel procedimento) sul capitolo 1317 - Missione 1 – Programma 11 – Titolo 1 - Piano dei Conti: U.1.10.05.04 – C.R.A. 26.04.

- € 108,20 (interessi) sul capitolo 1315 - Missione 1 – Programma 11 – Titolo 1 - Piano dei Conti: U.1.10.05.04 – C.R.A. 26.04.

Il Dirigente del Servizio Osservatorio Abusivismo e Contenzioso, all'uopo delegato dal Dirigente del Servizio, ora Sezione Urbanistica con determinazione n. 239/2014, provvederà al conseguente atto di impegno e liquidazione della somma di € 2820,35, dei quali € 2712,15 da assumersi sul capitolo 1317 e € 108,20 da assumersi sul capitolo 1315; l'atto di liquidazione resterà subordinato al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale nelle forme previste dall'art. 73 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.

L'ASSESSORE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

(Arch. Anna Maria CURCURUTO)




Art. 1

(Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a), del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

Il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 1149/2014 del Tar Puglia - Bari confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1347/2016, dell'importo di € 2820,35, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126.

Art. 2

(Norma finanziaria)

Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui all'art. 1 si provvede attingendo dalle risorse stanziato nel Bilancio regionale, sui seguenti capitoli:

- a) per € 2712,15 (oneri da ritardo nel procedimento) sul capitolo 1317 - Missione 1 – Programma 11 – Titolo 1 - Piano dei Conti: U.1.10.05.04 – C.R.A. 26.04;
- b) per € 108,20 (interessi) sul capitolo 1315 - Missione 1 – Programma 11 – Titolo 1 - Piano dei Conti: U.1.10.05.04 – C.R.A. 26.04.

